

ALL'ATTIVO

REGISTRATO IL 28.6.23

AL N. 23

SERIE 3

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Il Direttore dell'ufficio Territoriale di Taormina

Stefano Francesconi\*

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco Filippone

Provvedimento di delega Prot. n. 277 del 2-4-23

Art. 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale "Viola Park - APS", con rispetto delle  
dettate del C.C. negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Via Enrico Berlinguer  
n. 10 Gaggi (ME), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A  
di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o  
essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2) L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del  
Decreto del Consiglio Regionale del 17 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei  
principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli  
atti organizzativi più particolari.

Art. 4) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport;  
oltre che quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale,  
attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno  
rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei  
diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando  
sempre i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata  
dell'associazione è illimitata.

Art. 5) L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  
verso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3  
agosto 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:  
A: vedi Art. 5 D.Lgs. 117/2017 e Art. 2 D.Lgs. 105/2018).

Art. 6) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la  
comunità, l'Associazione si propone di:  
- organizzare intrattenimento per bambini  
- promuovere attività di marketing  
- organizzazione feste e compleanni  
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel  
rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla  
realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 7) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in  
favore della comunità e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni  
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere  
operatori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri  
associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 8) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse  
strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore  
secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 9) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da  
quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti  
previsti con apposito DM. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Art. 10) L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,  
trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute  
nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11) L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano ed internazionale.

Art. 12) Sono compiti dell'Associazione:  
- sostenere e diffondere la ricerca della cultura in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le  
discipline del linguaggio. Tramite la pratica, la promozione e la didattica del intendere partecipare con  
contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità

della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero, al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali attività didattico-laboratoriali, seminari, lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico per bambini e adulti nel rispetto della normativa vigente. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche.
- Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione e qualificazione.
- Attività radiofonica tramite web radio e TV, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Organizza iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine richiede sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come enti pubblici;
- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di

razione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

ire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

sociazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al  
dente articolo, potrà inoltre:

ingere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché  
nere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare  
nziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.  
erc partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;  
iatil raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al  
ingimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche  
erso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti  
ne scopi analoghi o connessi ai propri.

ssociazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o  
biliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

d ssociazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,  
itare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

are ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al  
teungimento degli scopi che precedono.

tività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e  
e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

olo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che  
ono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi  
e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere  
ate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che  
i ciazione si propone.

lono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o  
chomico.

nero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone  
e, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi  
ssociazione.

so di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno  
e controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

so di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere  
ntata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

atus di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e  
clusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i  
lini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di  
cipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed  
tuali sedi secondarie,

ndo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti  
o che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi  
a loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto  
to verrà

itato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione  
ide la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di  
è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti  
assemblea.

olo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al  
glio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al  
ente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente regolamento e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso; recesso; decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno; per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f) art. 148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori b. volontari c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

**Articolo 6)** L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**Articolo 7)** L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di

zione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere  
nicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima  
ne utile.

a) l'ingresso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli  
ati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.  
ote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**Articolo 8) I Soci sono tenuti:**

ervare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi  
iativi;

gere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,  
e indiretto;

enersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole  
ssociazione

are la quota associativa di cui al precedente articolo;

tribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli  
zzi degli organi diretti

gere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,  
e indiretto;

enersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole  
ssociazione

are la quota associativa di cui al precedente articolo;

tribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli  
zzi degli organi direttivi.

**Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti**

issioni volontarie;

ndo non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle  
erazioni prese dagli Organi Sociali;

uendo si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato  
o;

azione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata  
co il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la  
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita  
ziciativa;

ndo, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

vedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea  
aria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per  
sità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.  
riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

## **PRIMO MONITO SOCIALE**

**Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento  
propria attività da:**

ote e contributi degli associati;

edità, donazione e legati;

tributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al

ce: gno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

no ntributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

tro tranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

to pventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

stazà economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: festività, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comuni, denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a art. 148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

## **BILANCIO**

**Articolo 11)** Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**Articolo 12)** L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio

comprendente di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria

dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio deve essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 13)** Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo di amministrazione;

il Presidente;

il Vice-Presidente;

La funzione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ASSEMBLEA**

**Articolo 14)** L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e l'approvazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo d'amministrazione.

In tutte le assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o qualsiasi uno dei tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica recapitato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno o in quello per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

**Assemblea ordinaria:**

1. Approva e revoca i componenti dell'organo direttivo;

2. Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

3. Approva o modifica l'entità della quota associativa annuale;

4. Approva o modifica le norme sull'esclusione dei soci dall'associazione;

5. Approva o modifica le norme sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

6. Opera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;

7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8. Opera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo direttivo;

9. Approva le linee di indirizzo dell'attività annuale;

10. Approva eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

**Articolo 15)** L'Assemblea Straordinaria è convocata:

1. In tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

2. Oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto

degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno

degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall'art. Lgs. 117/2017.

**Articolo 16)** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**Articolo 17)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in tal caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla L. 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

**Articolo 18)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

**Articolo 19)** L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Articolo 20)** L'organo di amministrazione è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica a tempo indeterminato. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione dimetta dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.

...vera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;  
...vede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti  
...semblea dei soci.

...ano di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-  
...adente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

...ano di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7  
...prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito  
...tano presenti tutti i consiglieri.

...gola è convocato ogni 12 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice- presidente,  
...In ogni caso, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le  
...deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della  
...gioranza degli intervenuti.

...aso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando  
...presenti tutti.

...ali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del  
...retario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato  
...ntivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati  
...atti.

**Articolo 21)** Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne  
...Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

...Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.  
...Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci  
...dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in  
...colare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può  
...gare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il  
...idente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene  
...tuito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

#### **PERSONALE RETRIBUITO**

**Articolo 22)** L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti  
...isti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

...rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito  
...lamento adottato dall'associazione.

#### **ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI**

**Articolo 23)** Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,  
...tunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le  
...igazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro  
...i sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le  
...one che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione  
...ale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale  
...associazione stessa.

#### **Articolo 24) Clausola compromissoria**

...qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra  
...organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di  
...conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di  
...indendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.  
...eterminazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente  
...giunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva  
...semblea a maggioranza dei componenti.

...alternativa Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente  
...to tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro  
...hevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo

ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti convenienti, in mancanza d'accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Messina.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

**Articolo 25)** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale RUNTS, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

### DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 26)** Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

### Articolo 27) Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti al momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge. Gli ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore del 2017, intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del DL n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

3. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle APS e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

– di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

– impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

– di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 28)** Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Taormina (ME) il 01/08/2023:

Presidente: Sapienza Salvatore

Vice Presidente: Cataldo Franzone

Segretaria: Chillemi Rosamaria

*[Firma Sapienza Salvatore]*  
*[Firma Cataldo Franzone]*  
*[Firma Chillemi Rosamaria]*



3      203      08/08/2023

0,00      **TYE23L000203000ZH**  
200,00      codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO      200,00

TOT. SOGG.: 1      TOT. NEG.: 1

TYE